

*Prof. Avv. Filippo de Jorio*

*Avv. Jean Paul de Jorio*

Regione Umbria

Giunta regionale

Direzione regionale Risorsa Umbria

Federalismo, risorse finanziarie e strumentali

Servizio Valutazioni Ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

Corso Vannucci n. 96

06121

Perugia

Regione Umbria

Giunta regionale

Direzione regionale Risorsa Umbria

Federalismo, risorse finanziarie e strumentali

Servizio Valutazioni Ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

Piazza Partigiani n. 1

06121

Perugia

Del  
pres  
più  
unit  
con  
Prof.  
l'Avv  
elegg  
loro s  
n. 10  
sensi  
privac  
perser  
telena

ella  
ogni  
ato,  
te -  
; il  
o e  
io,  
il  
nte  
ai  
lla  
ati  
zi

**Osservazioni in merito al progetto presentato dalla Società S.A.O.  
Servizi Ambientali Orvieto S.r.l. relativamente al procedimento di  
verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto inerente la  
"Realizzazione di un nuovo fabbricato per la maturazione e lo  
stoccaggio del compost di qualità" in località Pian del Vantaggio  
35/A, Orvieto**

Proposte da Lucio Riccetti.

in proprio e nella qualità di Presidente di Italia Nostra ONLUS  
- Sezione di Orvieto, con sede in Via Sant'Angelo n. 58, Orvieto,  
rappresentato nella presente procedura dal dal Prof. Avv.  
Filippo de Jorio

\_\_\_\_\_, in una con l'Avv.

Jean Paul de Jorio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in

\_\_\_\_\_, giusta delega a margine del presente atto

\_\_\_\_\_  
Alla luce della documentazione presentata dalla S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto S.r.l. è possibile affermare che il progetto in epigrafe presenta notevoli criticità e vistose lacune relativamente alle pesantissime ricadute ambientali (e non solo), dell'opera di cui si prospetta la realizzazione.

Preliminarmente, si evidenzia che l'impatto della struttura sull'ecosistema della zona viene presentato in maniera riduttiva, con una 'parcellizzazione' dell'intervento che non viene inserito nel suo corretto contesto, come invece demandato dall'Allegato V alla parte seconda del Codice dell'Ambiente.

In proposito il Giudice Amministrativo ha più volte evidenziato che *"La valutazione di impatto ambientale non si limita a una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente"* (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 06/07/2016, n. 3000). Indirizzo questo certamente non seguito dalla S.A.O. nel progetto presentato.

Lo studio preliminare tenta di far passare in secondo piano due aspetti dirimenti per quanto concerne la necessità nel caso di specie, della Valutazione d'Impatto Ambientale: da un lato afferma infatti che *“l'area di inserimento dell'impianto ricade all'interno di un contesto caratterizzato in modo marcato dalla presenza degli impianti, degli uffici, e delle strutture connesse alla gestione della discarica in esercizio oltre che di quella esaurita e riambientata, che rappresentano i maggiori fattori di pressione antropica presenti nel territorio preso in esame. In questo ambito le componenti naturali evidenziano un elevato grado di compromissione ...”*. Già questo dimostra quanto si renda necessario un doveroso approfondimento da parte delle Autorità Pubbliche sulle ricadute ambientali del progetto, giacché l'impianto va ad incidere su di una zona in cui l'equilibrio ambientale risulta già fortemente destabilizzato, e perciò la realizzazione di un'ulteriore struttura rischia di incidere profondamente ed in maniera irreversibile sull'ecosistema.

Dall'altro, lo studio di fronte all'evidenza della vocazione agricola della zona (che rientra tra quelle dell'Orvieto DOC), è costretto a concedere che l'area che circonda l'impianto è costituita da *“suolo prevalentemente agricolo con la presenza di terreni condotti a seminativo ai quali si aggiungono vigneti ...”* (p. 39).

Di scarso pregio l'assunto secondo cui *“non si rileva la presenza di aree boscate”* contenuto a p. 42 dello “studio preliminare ambientale”, che ‘cozza’ vistosamente invece con la realtà dei

luoghi, così come con la figura 24 contenuta nel medesimo scritto, dal quale si evince quanto sia boscosa la zona.

Affermazione del tutto apodittica appare quella secondo cui *“La portata degli impatti risulta essere di bassa rilevanza in quanto: alle attività previste non sono attribuibili situazioni di impatto significativo di misura significativa ...”*, tant'è che non si rinvengono concrete motivazioni a sostegno di questo 'granitico' assunto, che richiede un necessario approfondimento alla luce della normativa regionale e nazionale, così come quella europea (di cui si dirà meglio infra).

Del resto allorché lo studio rinvia ripetutamente all'utilizzo da parte della Società delle *“Best available Technologies”* (BAT) nella realizzazione ed operazione dell'impianto, esso non indica neppure in maniera generica quali saranno le migliori tecniche disponibili che verranno adottate.

Altra peculiarità di quanto esposto nel progetto viene poi in risalto allorché lo studio discorre sempre di *“incremento qualitativo”* per il ciclo di produzione del compost (ex multis p. 44), e mai di un aumento quantitativo che per forza di cose accompagna (ed anzi costituisce il presupposto) di tale intervento (aspetto questo che viene sbrigativamente 'liquidato' affermando *“L'esercizio del progetto non prevede ... variazioni significative nella produzione di rifiuti”*).

Lo studio difetta dei necessari approfondimenti scientifici sull'impatto di tale struttura di maturazione e stoccaggio sulle matrici ambientali così come sulla salute umana, anzi allorché si affrontano temi che viene spontaneo definire esiziali, pp. 43 e

ss., si 'diffonde' in un'analisi 'probabilistica' sull'impatto sull'ecosistema, ad esempio allorché afferma *“Per quanto concerne eventuali impatti negativi sulle matrici ambientali, gli stessi possono essere considerati di entità trascurabile a probabilità estremamente bassa ...”* (p. 45).

Allo stesso modo, non si comprende perché il progetto faccia riferimento per quanto concerne l'assoggettabilità a VIA del progetto, alla DGR 10/02/2010 n. 8/11317 della Regione Lombardia, anziché alla precipua normativa regionale, rappresentata dalla L.R. 16/02/2010, n. 12, alla DGR n. 1100 del 01/09/2014 e alla DGR n. 861 del 26/07/2011.

La Società proponente nel motivare la non assoggettabilità del progetto a V.I.A. non valuta (et pour cause) la reale pressione (e compromissione) per le matrici ambientali, per la salute dell'uomo, così come per l'agricoltura.

Non può pertanto essere accolta la tesi secondo cui *“In conclusione l'incidenza ambientale del presente progetto, relativo alla realizzazione del nuovo fabbricato per la maturazione e lo stoccaggio del compost di qualità ... è praticamente ininfluente e pertanto si ritiene che possa essere escluso dalla procedura di V.I.A. Anche il potenziale impatto cumulativo associato con le altre attività in essere presso il polo impiantistico di SAO Srl, in base ai risultati raggiunti, risulta inferiore ai valori soglia indicati nel dispositivo della Regione Lombardia; pertanto, anche in questo caso, si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA”*, giacché tale prospettazione contrasta con i principi di 'precauzione' e di 'azione preventiva' d'ispirazione comunitaria

(di cui all'art. 191 del TFUE), parimenti recepiti dal Codice dell'Ambiente (art. 301).

In proposito, non può non evidenziarsi che la VIA costituisce una delle più rilevanti espressioni del principio di prevenzione in materia ambientale, perciò non si può accogliere la tesi della SAO S.r.l., in quanto nella presente fattispecie si rendono necessarie più approfondite valutazioni ex ante, in considerazione delle potenziali e pregiudiziali ricadute ambientali, e gli effetti diretti ed indiretti dell'intervento.

Il progetto non prospetta in maniera realistica le ripercussioni che la realizzazione dell'opera (viste le sue caratteristiche tecnico-funzionali, dimensionali e localizzative) avrebbe sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sull'agricoltura, alla luce delle precipue peculiarità del territorio interessato, che si appalesano in realtà più che significative e che perciò richiedono l'espletamento della V.I.A.

Roma, li 28 novembre 2016



Prof. Avv. Filippo de Jorio



Avv. Jean Paul de Jorio